

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunali A**[Torna alla pagina precedente](#)**N. 00706/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01129/2016 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di
registro generale 1129 del 2016,
proposto da:

Annunziata Cosimo, Francesca
Barretta, Colomba Farina, Andrea
Oliva, Raffaele Belvedere, Marco
Iaquinardi, Francesco Carraturo,
Aurelio Calenda, Silvio Oliva, Teresa
Palma, Jessica Iannone, Rachele
Perretta, rappresentati e difesi
dall'avvocato Andrea Abbamonte, con
domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via Avignonesi n. 5;

contro

Andrea Annunziata, Vincenzo Marrazzo, Angela Maria Calabrese, Pasqualina Forsellino e Filomena Fallo, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

nei confronti di

Comune di San Marzano sul Sarno in persona del Sindaco in carica, non costituito in questa fase del giudizio;
Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Gerolamo Oliva, Antonio Gaudio, Celeste Desiderio, Gennaro Adinolfi, Maria Luisa Schiavone, Salvatore Schiavone, Raffaele Marsico, Marco Pagano, Giulio Franza, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione I, n. 00332/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Andrea Annunziata e di Vincenzo Marrazzo e di Angela Maria Calabrese e di Pasqualina Forsellino e di Gerolamo Oliva e di Antonio Gaudio e di Celeste Desiderio e di Gennaro Adinolfi e di Maria Luisa Schiavone e di Salvatore Schiavone e di Raffaele Marsico e di Marco Pagano e di Giulio Franza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del

giorno 3 marzo 2016 il consigliere
Manfredo Atzeni e uditi per le parti
gli avvocati Andrea Abbamonte,
Maria Annunziata, Gaetano Paolino e
l'avvocato dello Stato Maria Luisa
Spina;

Ritenuto che gli appellanti hanno
fornito una ricostruzione dei fatti sui
quali si è basata la sentenza di primo
grado tale da porre in dubbio
l'esattezza di quella seguita dal primo
giudice;

Ritenuto che l'interesse degli
appellanti alla continuità dell'azione
amministrativa a cura degli organi
elettivi coincida con l'interesse
pubblico e che ad esso gli appellati
contrappongono il mero interesse alla
“*chance*” di vittoria nella ripetizione
delle operazioni elettorali;

Ritenuto, di conseguenza, di dover
accogliere l'istanza;

Ritenuto, al fine di ulteriormente
chiarire quanto già agli atti del
giudizio, di dover ordinare al Prefetto
di Salerno, con facoltà di delega a un
funzionario della medesima
Prefettura, di accertare, in

contraddittorio con le parti, che devono essere avvisate almeno sette giorni prima delle relative operazioni, mediante comunicazione indirizzata all'indirizzo presso il quale hanno eletto domicilio per i fini di cui al presente giudizio di appello i seguenti elementi, relativi a ciascuna delle sezioni 3, 4 e 5:

- quante schede sono state consegnate;
 - quante schede risultano vidimate;
 - quante schede risultano utilizzate per il voto;
 - quante schede risultano non utilizzate, ivi comprese quelle vidimate e quelle non vidimate;
 - quante schede sono state restituite;
- assegna, a tale scopo, il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso

numero: 1129/2016) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese ordina al Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Prefettura, l'incombente di cui in motivazione.

Fissa la data del 9 giugno 2016 per la discussione nel merito della causa.

Compensa integralmente spese e onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere,

Estensore

Massimiliano Noccelli,

Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti,

Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Informativa privacy](#)